

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2745)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4823)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 febbraio 1968*

Contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti dalle alluvioni degli anni 1951-53 e 1958-60

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi a carico del Ministero dei lavori pubblici per provvedere in attuazione delle leggi 10 gennaio 1952, n. 9, 27 dicembre 1953, n. 938, 12

febbraio 1955, n. 43, 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319:

a) alla concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione, danneggiati o distrutti dalle alluvioni nella misura e con le modalità previste da ciascuna delle leggi citate, sempre che l'intervento dello Stato sia stato richiesto nei termini stabiliti dalle leggi medesime;

b) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà delle province, comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con le modalità stabilite da ciascuna delle predette leggi.

#### Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1968.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede:

— per l'anno finanziario 1967 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5873 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo riguardante gli interventi in dipendenza di alluvioni, piene e frane, ecc.;

— per l'anno finanziario 1968 mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.